

Nota Tecnica su “Divieto di Fumo” e D.Lgs. n. 626/94 – Titolo VII-bis

Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626^{1 2} sul miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro è stato integrato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25³, che ha recepito la direttiva europea n. 98/24, e ha introdotto il Titolo VII-bis, che è entrato in vigore dal 25 giugno 2002.

Il nuovo titolo VII-bis è formato da 13 articoli da 72-bis a 72-ter decies (e allegati di riferimento).

Il campo di applicazione è definito dall'art. 72-bis, che recita:

• al comma 1:

“Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici:

- presenti sul luogo di lavoro
- o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

• al comma 2:

“I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro”.

• al comma 3:

“Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni del presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel titolo VII⁴ del decreto legislativo n. 626/94”

Gli agenti chimici pericolosi sono definiti dall'art. 72-ter comma 1 – esistono tre possibilità affinché un agente chimico possa essere definito anche “pericoloso”:

- 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. 52/97⁵, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose”
- 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 285/98⁶, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi”
- 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro,

E' indubbio che il fumo di sigaretta (e di altri derivati del tabacco) rientra tra gli “agenti chimici pericolosi” (come definiti dall'art. 72-ter, comma 1, numero 3)

¹ pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994

² il testo del D.Lgs. 626/94 aggiornato e coordinato al D.Lgs. 25/2002 è disponibile sul sito internet www.amblav.it

³ pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 40L alla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002

⁴ trattati del Titolo specifico “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”, come modificato dal D.Lgs. 66/2000

⁵ definisce i criteri con cui vengono classificate le sostanze pericolose: es. molto tossici, tossici, cancerogeni, mutageni, teratogeni, nocivi, irritanti, sensibilizzanti, infiammabili, corrosivi, comburenti, esplosivi, ecc., che rientrano nel campo di applicazione del Titolo VII-bis del D.Lgs. 626/94; oltre ad essi definisce i pericolosi per l'ambiente che ne sono invece esclusi, poiché il D.Lgs. 626/94 è riferito alla salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e perché sottoposti ad altre norme di legge (es. “Legge Seveso” - D.Lgs. 334/99 sui rischi industriali rilevanti)

⁶ definisce i criteri con cui vengono classificati i preparati pericolosi idem nota⁵, ma riferita ai preparati pericolosi

Quindi, il fumo di sigaretta⁷ è un agente chimico pericoloso, la cui esposizione sui luoghi di lavoro fa rientrare questi luoghi di lavoro tra quelli sottoposti alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94, in particolare del Titolo VII-bis

Ne conseguono vari obblighi, tra i quali:

Art.	Obbligo	A carico di	sanzione
Art. 72-quater comma 1	<p>Nella valutazione di cui all’art. 4, il datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “determina preliminarmente la eventuale presenza di agenti chimici pericolosi e valuta anche i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti” nonché • indica “nella valutazione quali misure sono state adottate ai sensi degli articoli 72-quinquies e, ove applicabile 72-sexies” 	Datore di lavoro e dirigenti	arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.549 a 4.131 Euro
		Preposti	arresto sino a due mesi o ammenda da 258 a 1.032 E
Art. 72-quater comma 2	<p>Nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’art. 72-quinquies⁸ e, ove applicabile, dell’art. 72-sexies⁹.</p> <p>....</p>	Datore di lavoro e dirigenti	arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1549 a 4131 E
		Preposti	arresto sino a due mesi o ammenda da 258 a 1.032 E
Art. 72-quinquies, comma 1, lettera c) lettera f)	<p>Fermo quanto previsto dall’art. 3 (misure e principi generali per la prevenzione dei rischi NdR), devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimi mediante le seguenti misure tra cui</p> <ul style="list-style-type: none"> c) riduzione al minimo del numero dei lavoratori che sono o potrebbero essere esposti f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione 	Datore di lavoro	arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.549 a 4.131 Euro (in combinato disposto con obblighi art. 4, comma 5 - NdR)
Art. 72-sexies, comma 1	<p>Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi, di cui all’art. 72-bis, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto</p>	Datore di lavoro e dirigenti	arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.549 a 4.131 Euro
		Preposti	arresto sino a due mesi o ammenda da 258 a 1.032 E

⁷ e di altri derivati del tabacco

⁸ vedi riquadro sottostante

⁹ vedi riquadro apposito successivo

Art. 72-decies	<p style="text-align: center;"><i>(Sorveglianza sanitaria)</i></p> <p>Comma 1. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 72-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 16, i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute¹⁰ che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.</p> <p>Comma 2 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione b) periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione c) All’atto della cessazione del rapporto di lavoro</p>	Datore di lavoro e dirigenti	arresto da due a quattro mesi o ammenda da 516 a 2.582 E (in combinato disposto con art. 4, comma 5, lettera g)
		Medico competente	arresto sino a due mesi o ammenda da 526 a 3.098 E (in combinato disposto con art. 17, comma 1, lettera b)
Art. 72-undecies	<p style="text-align: center;"><i>(Cartelle sanitarie e di rischio)</i></p> <p>Comma 1 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’art. 72-decies istituisce e aggiorna una cartella sanitaria e di rischio, e fornisce ai lavoratori tutte le informazioni previste</p> <p>Comma 2 2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.</p> <p>Comma 3 3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all’ISPESL</p>	Datore di lavoro e dirigenti	arresto da due a quattro mesi o ammenda da 516 a 2.582 E (in combinato disposto con art. 4, comma 5, lettera g)
		Medico competente	arresto sino a due mesi o ammenda da 526 a 3.098 E (in combinato disposto con art. 17, comma 1, lettera b)

**I testi dei decreti n. 626/94 e n. 25/2002
unitamente ad altre informazioni sono scaricabili dal sito Internet
dell’Associazione Ambiente e Lavoro, all’indirizzo
www.amblav.it**

¹⁰ “Il fumo nuoce gravemente alla salute” – “Il fumo può provoca il cancro” (art. 46 Legge 29/12/1990, n. 428)